

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 525.000.000 per la sottoscrizione di nuovi azioni della Società per azioni « Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) » (2624)	2012	Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2396-B)	2014
PRESIDENTE	2012, 2013	PRESIDENTE	2014
BIASUTTI, <i>Relatore</i>	2012	SULLO, <i>Relatore</i>	2014
MASTINO GESUMINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2012	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativo alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di via dell'Umiltà in Roma. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2544)	2013	Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (2488)	2014
PRESIDENTE	2013	PRESIDENTE	2014, 2015, 2016, 2017
DE PALMA, <i>Relatore</i>	2013	BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2014, 2016, 2017
Disegno di legge (Discussione e non approvazione):		COSTA	2016, 2017
Concessione di una pensione straordinaria alla signora Sofia Romanelli, vedova di Ivanoe Bonomi. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2080)	2013	ARCAINI	2016
PRESIDENTE	2013, 2014	CAVALLARI	2016
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	2013	SAGGIN	2016
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2013	PESENTI	2016
		CHIOSTERGI	2017
		Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
		Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. ((2290).	2017
		PRESIDENTE	2017
		ARCAINI, <i>Relatore</i>	2017
		SAGGIN	2017

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Era-rio di taluni di essi. (2656)	2018
PRESIDENTE	2018, 2019, 2020
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2018, 2019, 2020
VICENTINI	2018, 2020
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2020
ARCAINI	2020
Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel V centenario della sua nascita. (2655)	2022
PRESIDENTE	2022
FERRERI, <i>Relatore</i>	2022
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2022
Adeguamento dei limiti di valore previsti nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulla facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa. (2650)	2023
PRESIDENTE	2023
MASTINO GESUMINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2023
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2023

La seduta comincia alle 9,15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 525.000.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della società per azioni « Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.) » (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 525.000.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della società per azioni « Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.) ».

Prego il relatore onorevole Biasutti di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BIASUTTI, *Relatore*. Vi sono poche cose da dire sul provvedimento in esame. Si tratta di concedere i mezzi finanziari alla Azienda Tabacchi Italiani allo scopo di potenziare i mezzi patrimoniali dell'Azienda stessa perché essa possa realizzare il suo programma di ampliamento. È appunto per questo maggiore potenziamento che si chiede allo Stato un contributo di lire 525 milioni quale sua quota per l'aumento di capitale dell'Azienda di cui trattasi.

Spero che la Commissione non abbia difficoltà ad approvare il presente disegno di legge, la cui urgenza emerge chiaramente da quanto ho detto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a proposito del presente disegno di legge era già sorta una questione in merito all'utilizzazione delle maggiori entrate reperite nell'esercizio finanziario 1950-51 di cui alla legge 30 agosto 1951, n. 941. Poiché nel testo legislativo si usa l'espressione « provvedimenti non perfezionati », da ciò si era tratta la induzione che il provvedimento di spesa dovesse essere almeno presentato nell'esercizio 1950-1951, in quanto si trattava di un provvedimento *in itinere*. Senonché la Commissione stessa ha, nonostante tali rilievi, dato di fatto una interpretazione più estensiva, ritenendo applicabile il principio di cui alla legge sopra indicata, anche ai provvedimenti presentati successivamente alla data di scadenza dell'esercizio 1950-51.

Ora, poiché tali provvedimenti sono stati, per la massima parte, già approvati e in considerazione che l'efficacia della predetta legge n. 941 del 1951 scade il 30 giugno 1952 senza che vi sia un provvedimento di proroga — certo non da auspicare — a me sembra che all'obiezione di cui sopra si possa sorpassare.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo aggiungere che il 4 novembre 1951 fu approvata una variazione all'entrata del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli proprio per i 525 milioni messi in disparte per questo scopo. Ciò per dimostrare che non si tratta di un finanziamento tratto da altre fonti. D'altra parte l'urgenza è determinata dal fatto che ci sono già lavori in corso nel salernitano e negli altri paesi del Mezzogiorno. Mi associo quindi anch'io alla richiesta del relatore di approvare il provvedimento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Amministrazione Finanziaria è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.) fino alla concorrenza di lire 525.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1950-1951.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativa alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di via dell'Umiltà in Roma (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativa alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di via dell'Umiltà in Roma. Prego l'onorevole De Palma, data la temporanea assenza del relatore onorevole Bavaro, di illustrare il provvedimento già approvato dalla V Commissione finanze, e tesoro, del Senato.

DE PALMA, Relatore. Il disegno di legge in esame è diretto a correggere un errore materiale contenuto nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073. Si tratta di un provvedimento limitato ad una semplice questione formale e pertanto ne propongo l'approvazione. Su questo disegno di legge l'VIII Commissione (Trasporti) ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Sofia Romanelli, vedova di Ivanoe Bonomi. (Approvato dal Senato). (2080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Sofia Romanelli, vedova di Ivanoe Bonomi.

Il relatore, onorevole Castelli Avolio, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge già approvato dal Senato.

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Onorevoli colleghi, poco tempo dopo l'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato, la signora Sofia Romanelli, vedova di Ivanoe Bonomi, è deceduta. Pertanto, è venuta a cessare la materia giuridica di cui dovremmo occuparci con questo provvedimento legislativo. In tale condizione, mi pare che la norma da applicare sia quella del non passaggio agli articoli: faccio pertanto formale proposta in tal senso.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il Tesoro. Mi associo alle considerazioni e alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore di non passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2396-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali.

Onorevoli colleghi, il provvedimento torna all'esame della nostra Commissione, che lo aveva già approvato nella seduta del 22 febbraio 1952, dal Senato il quale vi ha apporato, nella seduta del 2 aprile 1952, un'aggiunta secondo cui, per il servizio di cui sopra, è dovuto all'Amministrazione postale un diritto in una determinata misura. La nostra Commissione, dopo avere discusso a lungo su tale questione, aveva deciso la soppressione dell'articolo 3. Dalla lettura del resoconto sommario del Senato non mi è stato possibile rendermi conto dei motivi che hanno indotto la V Commissione, finanze e tesoro, del Senato a non accettare il nostro punto di vista. Aggiungo che la VIII Commissione si è favorevolmente espressa sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sullo.

SULLO, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che, in occasione dell'esame del presente disegno di legge, noi facemmo una lunga discussione per stabilire se questo servizio decentrato costituisse un servizio per cui era necessario pagare una tassa da parte degli interessati, destinata a compensare l'Amministrazione postale dei maggiori oneri, derivanti dal servizio stesso, o se invece questo si dovesse prestare a titolo gratuito. Dopo lunga discussione, finimmo per concordare un testo da cui veniva stralciata la parte relativa al pagamento di un diritto fisso e si addivenne invece al criterio di accettare il principio della gratuità.

Il Senato, invece, ha stabilito un diritto percentuale nella misura del 2,5 per mille del capitale nominale. Ritorna allora in di-

scussione la nostra questione: se si vuol favorire l'interessato il quale, anziché alla tesoreria provinciale può recarsi all'ufficio postale, non si vede perché debba stabilirsi a suo carico una maggiore spesa. Ora, poiché non mi pare che questa nostra impostazione debba darci preoccupazione, propongo che la Commissione insista sul proprio punto di vista e che pertanto venga soppresso l'articolo 3 proposto dalla V Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore di sopprimere l'articolo 3 aggiunto dal Senato, di cui darò ora lettura, ricordando che questa è l'unica modificazione apportata al testo del disegno di legge da noi approvato:

« Per il servizio di cui al precedente articolo 2 è dovuto dagli interessati all'Amministrazione postale un diritto nella misura del 2 e mezzo per mille del capitale nominale con un minimo di lire 15 ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (2488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

Prego il relatore, onorevole Balduzzi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si riferisce alla legge 18 aprile 1950, n. 258, al fine di integrarla, com'è indicato nel titolo, e di renderla operante in base alla esperienza fatta, legge che contempla e disciplina la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

L'articolo 3 della predetta legge prevede infatti la cessione di valuta in sterline, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, al Tesoro per l'erogazione di finanziamenti ad imprese italiane per acquisto nell'area della sterlina, di macchinari, attrezzature, e mezzi strumentali vari, fino al limite massimo di 50.000.000

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

di sterline, e dispone che il relativo pagamento sia regolato sulla base dei rimborsi stabiliti nei contratti di finanziamento con gli importatori.

Tale articolo 3 non prevede, però, le conseguenze derivanti da eventuali sbilanci della gestione per effetto di morosità, inadempienza, causa di forza maggiore, ecc., e pertanto l'articolo 1 di questo disegno di legge, integrando la formulazione del predetto articolo 3 della suddetta legge n. 258, pone a carico dello Stato tali eventuali sbilanci, salvo, s'intende, l'esercizio delle successive azioni di recupero sui mutuatari o di quelle necessarie per realizzare le garanzie che assistono i finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 258.

L'onere derivante da siffatti sbilanci, valutato per l'esercizio 1951-52 in una somma non eccedente i 300 milioni di lire, verrà fronteggiato con riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. L'esecuzione delle operazioni contemplate nella legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni, da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) viene demandata ad organismi specializzati e specificamente attrezzati per poter intervenire capillarmente a favore delle aziende anche le più modeste. E poiché l'articolo 6 della predetta legge n. 258, riconosce all'I.M.I. la facoltà di delegare l'esecuzione dei finanziamenti contemplati dalla stessa legge ad altri enti, con l'articolo 2 del disegno in esame, fra questi enti delegati viene compresa la Società per esportazioni ed importazioni (S.P.E.I.) costituita dall'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567.

La X Commissione permanente (Industria), nella seduta del 7 marzo 1952, ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge ed io invito gli onorevoli colleghi ad approvare a loro volta il presente disegno di legge. Ricordo che di questo provvedimento fu rinviata la discussione nella seduta del 22 marzo 1952 per il fatto che alla copertura della maggiore spesa, valutata in lire 300 milioni, si provvede, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, con riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1951-52.

A tal proposito, a me sembra che, nella seduta odierna, sia stato già esaminato un caso analogo.

PRESIDENTE. No, il caso precedente non era analogo. La questione era un'altra. C'è una certa analogia in quanto, come avevamo mantenuto in sospeso i provvedimenti per i quali si provvedeva alla copertura, in base alla legge 30 agosto 1951, n. 941, mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate dell'esercizio 1950-51, così avevamo mantenuto sospesi alcuni provvedimenti — fra cui questo — e'acchè per la copertura di essi si attingeva, in sostanza, al fondo di riserva per le spese impreviste; cioè, la somma occorrente non si preleva direttamente al fondo stesso, perché sarebbe necessaria la procedura stabilita dall'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, ma si provvede alla riduzione del citato fondo. Noi osservammo, in una discussione svoltasi il 22 marzo e alla quale intervenne anche l'onorevole Costa, che il fondo di riserva non dovrebbe essere impegnato in questa forma, cioè col disporre la diminuzione, ma deve essere utilizzato semplicemente secondo le norme stabilite dal citato articolo della legge di contabilità generale dello Stato. In quella occasione fu pregato il Sottosegretario di Stato, onorevole Avanzini, di riferire questa determinazione della Commissione al Ministro del bilancio, per i provvedimenti che avesse creduto di adottare.

Anche a questo proposito, come per la precedente questione, ho avuto in questi giorni contatti con la Ragioneria generale dello Stato e in particolare con l'ispettore generale capo del bilancio, ed ho fatto presente l'indirizzo e le determinazioni della Commissione. Egli mi ha fatto osservare che, siccome altre volte avevamo approvato provvedimenti alla cui copertura si provvedeva con riduzione del fondo di riserva, gli uffici responsabili del Ministero del tesoro si erano creduti autorizzati ad adoperare questa forma. Secondo poi tale ispettore generale vi sarebbero anche delle ragioni che giustificerebbero prelevamenti dal fondo di cui trattasi in forma diversa da quella prescritta dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Io rimango, però, della mia opinione che il fondo di riserva debba essere utilizzato solo in quei modi e non diversamente. Tuttavia, per quanto riguarda questi pochi provvedimenti che ancora restano al nostro esame, mi permetterei di pregare la Commissione, per non intralciare l'approvazione di provvedimenti, di cui alcuni hanno carattere di urgenza (la Ragioneria generale dello Stato d'altra parte ha affermato che non trova, almeno per ora, la possibilità di utilizzare altre fonti di entrata per la copertura di questi pochi prov-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

vedimenti, la cui cifra non è rilevante), di giungere — dato che in passato è stata seguita questa via — fino alla fine dell'esercizio finanziario, seguendo la stessa prassi, con l'intesa naturalmente che con il prossimo esercizio finanziario saremo più rigidi nell'applicazione di tale norma. Questa è la proposta conciliativa che sottopongo alla vostra approvazione.

COSTA. Vorrei fare presente che la terza sottocommissione ha già respinto dei provvedimenti. Qui c'è l'onorevole Arcaini che è presidente della sottocommissione stessa e lo può dire.

ARCAINI. In questi ultimi tempi ci siamo attenuti al criterio rigido che avevamo adottato.

PRESIDENTE. Richiameremo questi provvedimenti per adottare uguale linea di condotta come per il passato, togliendo così l'inconveniente di far restare giacenti provvedimenti che hanno carattere urgente. C'è poi una ragione di indole pratica: il fondo di riserva si stabilisce molto tempo prima della presentazione del bilancio del Tesoro al Parlamento e in modo approssimativo perché non si sa che cosa possa succedere fino alla fine dell'esercizio finanziario. Ma ormai siamo alla fine di questo e speriamo che alluvioni o altri cataclismi non abbiano a funestarci. Quindi, mi pare che, dal punto di vista pratico, vi sia la possibilità di intaccare questo fondo per utilizzarlo. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

CAVALLARI. Vorrei chiedere all'onorevole relatore in base a quali previsioni sia stata determinata la spesa di 300 milioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

BALDUZZI, *Relatore*. Si tratta di operazioni che sono largamente garantite e che, quindi, si suppone che lo sbilancio possa essere largamente coperto con la somma di 300 milioni di lire. Si presume che non vi possa essere una partita superiore a questa cifra. Mi è stato detto che è stato largamente computato perché si richiedono garanzie di larga natura. Si attinge a questo fondo in attesa che si possano realizzare le garanzie sussidiarie; ma non vi dovrebbero essere perdite.

CAVALLARI. Quando questa somma verrà rimborsata, dove sarà iscritto il rimborso? Su una partita di giro?

BALDUZZI, *Relatore*. Esattamente; rientrerà al Tesoro.

CAVALLARI. E allora, poi, questi 300 milioni andranno al capitolo corrispondente del nuovo esercizio, oppure andranno al Tesoro?

BALDUZZI, *Relatore*. Io credo che andranno al Tesoro, come sopravvenienze attive.

CAVALLARI. Dicevo, onorevole Presidente, che i 300 milioni menzionati in questa legge non costituiscono una spesa da parte dello Stato, ma costituiscono una partita di giro in quanto i 300 milioni escono oggi, ma dovranno rientrare in seguito alle garanzie che sono iscritte...

PRESIDENTE. No, mi pare inesatto dire partita di giro, perché mi pare che le restituzioni non vanno più al bilancio dello Stato, ma alla Cassa del Mezzogiorno. Quindi, il creditore non è più lo Stato, bensì la Cassa per il Mezzogiorno, perché la legge istitutiva della Cassa prevede che una delle fonti di entrata sia costituita dalle restituzioni che gli industriali fanno di queste somme.

CAVALLARI. Veramente l'onorevole relatore non diceva esattamente così.

BALDUZZI, *Relatore*. Dall'esame del provvedimento, ciò non risulta.

SAGGIN. Ciò è detto nel disegno di legge della Camera, n. 2511, che prevede l'impiego del denaro per queste determinate operazioni. Io direi di sospendere, in attesa di approvare prima quel provvedimento. È il disegno di legge che riguarda l'esercizio del credito a medio termine, il cui fondo di dotazione è costituito in parte da un versamento da effettuarsi dal Tesoro, e per l'altra parte mediante trasferimento all'Istituto delle restituzioni al Tesoro sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

PESENTI. Vorrei anch'io chiedere qualche cosa all'onorevole relatore circa la restituzione dei 300 milioni di lire pur essendo stato spiegato che si tratta di un anticipo che va versato al Tesoro. Trattandosi di istituti bancari, non vi dovrebbero essere grandi difficoltà per l'operazione perché sono gli stessi istituti bancari che devono riscuotere. Ma vorrei soprattutto osservare che, mentre il provvedimento del 1950 era strettamente collegato al fondo lire E. R. P., per quanto riguarda il provvedimento ora in esame, l'E. R. P. non c'entra affatto. Non discuto sulle facilitazioni accordate; ma lo scopo è ben diverso: mentre per l'E. R. P. si trattava di adoperare questi fondi che ci vengono dati — diciamo così — gratuitamente e con determinata funzione, mi pare che qui si tratti di smaltire l'eccesso di sterline che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

abbiamo. Vorrei sentire se questa mia opinione sia esatta.

CHIOSTERGI. Onorevole Presidente, mi permetto di osservare che, per un quasi profano di queste questioni, quale io sono, non mi pare molto chiara la posizione presa dal relatore mentre ho qualche dubbio su quanto ella, onorevole Presidente, ha dichiarato in merito al rimborso della somma di 300 milioni di lire e la destinazione di essa. Questa è la prima osservazione. La seconda è che la questione, anche dietro la domanda fatta dall'onorevole Pesenti, non è stata abbastanza approfondita. Non sarebbe il caso di rinviare la discussione? Faccio questa domanda pur convenendo che sia indispensabile arrivare a concludere la questione prima della fine dell'esercizio; ma, francamente, devo confessare che sono rimasto sorpreso di questa incertezza, non soltanto relativamente al rimborso dei 300 milioni, ma anche sulla destinazione della somma.

BALDUZZI, *Relatore*. Vorrei dare alcune delucidazioni all'onorevole Chiostergi. Come ho detto all'inizio della relazione, non mi sono soffermato ad illustrare il provvedimento, perché pensavo che esso fosse stato già esaminato dalla nostra Commissione.

COSTA. Invece no! Quindi possiamo rinviare.

BALDUZZI, *Relatore*. Ricordavo che il provvedimento era rimasto in sospeso solo perché non sembrava regolare attingere le somme occorrenti a far fronte agli eventuali sbilanci, dal fondo di riserva. Ecco perché non ho illustrato ampiamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se ella è in grado di fornire i chiarimenti richiesti li fornisca; se ritiene invece opportuno avere un altro periodo di tempo per fare ulteriori accertamenti, ne faccia pure la proposta.

BALDUZZI, *Relatore*. Mi permetto di chiedere un breve rinvio dell'esame del disegno di legge al fine di poter dare ulteriori informazioni in merito ad esso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari ». (2290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordi-

nario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari ».

Prego il relatore, onorevole Arcaini, di voler dare ulteriori chiarimenti in merito al disegno di legge, in aggiunta a quelli già forniti nella precedente seduta del 19 dicembre 1951 in cui fu iniziato l'esame del disegno di legge medesimo.

ARCAINI, *Relatore*. Nella precedente seduta del 19 dicembre 1951 illustrai l'importanza dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. Mi ricordo che, sull'opportunità di mettere questo Ente nelle condizioni di svolgere la sua attività istituzionale, la Commissione non fece osservazioni, ma condivise il mio parere favorevole come pure favorevolmente si era espressa la IX Commissione (Agricoltura). Ci fermammo, invece di fronte alla necessità di dare una interpretazione più rigida circa l'utilizzazione del capitolo 452 riguardante il Fondo di riserva per le spese impreviste. Dopo la decisione adottata poco fa dalla nostra Commissione di utilizzare le disponibilità su tale capitolo, trovandoci ormai quasi al termine dell'esercizio, credo che la difficoltà sia superata. Pertanto propongo che, aderendo a questa interpretazione più consona alla situazione nella quale ci troviamo, si debba approvare il provvedimento con la copertura prevista dallo stesso disegno di legge.

SAGGIN. L'Ente è stato riconosciuto con regio decreto 19 novembre 1936 ed è stato sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Domando se questa giurisdizione del Ministero del lavoro possa rimanere anche oggi. Perché qui si tratta di un ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, cioè enti di credito...

ARCAINI, *Relatore*. Enti di credito, ma a forma cooperativa.

SAGGIN. Mi sembra che la competenza dovrebbe essere del Ministero dell'agricoltura.

ARCAINI, *Relatore*. Sono del parere che la competenza debba essere del Ministero del tesoro.

SAGGIN. Concordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: «Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi». (2656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi».

Prego il relatore, onorevole Balduzzi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Com'è noto, con ordinanza emanata all'atto della liberazione delle singole province dalle Autorità militari alleate venne posto il blocco su tutti i conti, depositi bancari e postali, sulle cassette di sicurezza e titoli di credito di pertinenza di persone ed enti indicati nelle ordinanze stesse.

Particolari norme furono dettate per la procedura di sblocco. La lettura dei singoli articoli dirà specificatamente come il disegno di legge disciplini questa materia.

Io mi permetto però di fare osservare alla Commissione che riterrei opportuna una diversa sistemazione: cioè, lasciando gli articoli 1, 2 e 3 così come sono, prenderei la materia contemplata nell'articolo 10 e ne farei oggetto dell'articolo 4, perché l'articolo 10 dispone, tra l'altro, l'incameramento da parte dell'Erario, nella misura dell'80 per cento, dell'importo degli assegni circolari, soggetti al blocco alleato e non sbloccati nei termini previsti dall'arti-

colo 1 del disegno di legge. Tale incameramento, mentre può trovare una certa giustificazione relativamente ai titoli di enti o persone specificamente soggetti a blocco (organizzazioni o personalità del partito nazionale fascista, persone fisiche od enti tedeschi o giapponesi, ecc.), non appare invece giustificato, né sotto l'aspetto giuridico né sotto quello equitativo, relativamente ai titoli che non risultino essere di pertinenza delle persone ed enti suddetti.

L'importo di questi ultimi titoli verrebbe incamerato dall'erario, nella misura di cui sopra, a titolo di avocazione di profitti di contingenza, in base alla considerazione che si tratterebbe di assegni rimasti da pagare per eventi comunque connessi con lo stato di guerra. A ciò si può obiettare, anzitutto, che in tal modo si verrebbe a privare le aziende di credito anche di quell'arricchimento, pacificamente legittimo, che, comunque, avrebbero realizzato...

VICENTINI. Pacificamente, no!

BALDUZZI, *Relatore*. Io mi permetto di esprimere il mio parere, specialmente per la materia attinente agli assegni circolari.

Dicevo che le aziende di credito verrebbero private di quell'arricchimento che avrebbero realizzato, di fronte ad assegni circolari inestinti, anche se nel periodo in questione non fosse sussistito lo stato di guerra; e, in secondo luogo, che il richiamo al concetto di profitto di contingenza appare in contrasto con i principi istituzionali che regolano la materia, ad esempio quella sull'emissione degli assegni circolari. Intendo riferirmi agli assegni circolari di persone che sono state discriminate.

Penso che in nessuna delle categorie suddette possano essere fatti rientrare i profitti che alle aziende di credito deriverebbero dall'eventuale incameramento di loro assegni circolari inestinti, rientranti nelle disposizioni di blocco del Governo militare alleato, ma di pertinenza di persone o enti discriminati: profitti che trarrebbero la loro prima origine esclusivamente dall'esercizio di una attività indubbiamente lecita e normale, quale il servizio di emissione assegni circolari, e che si verrebbero a completare automaticamente in virtù del principio generale della prescrizione, senza che concorra quindi quell'elemento teleologico — reale o presunto — che dal legislatore è richiesto perché venga applicata l'avocazione nei confronti del profittatore.

Concludendo, il provvedimento di avocazione in parola, per quanto concerne gli assegni circolari, può trovare una giustificazione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

soltanto per i titoli già compresi nelle ordinanze di blocco alleate e risultanti di pertinenza di persone o enti per i quali la procedura di sblocco non sarebbe ammessa, mentre sarebbe del tutto ingiustificato estendere l'avocazione ai titoli per i quali la procedura di sblocco sarebbe ammessa.

Secondo me, occorrerebbe coordinare meglio la materia contenuta negli articoli 4 e 10 di questo disegno di legge. L'articolo 4 prevede l'obbligo di versamento alla Tesoreria da parte delle aziende di credito degli importi relativi ai titoli di credito soggetti al blocco. Il successivo articolo 10 dispone, peraltro, che «...per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza...».

La dizione generica usata dall'articolo 4, che si riferisce a tutte le varie forme di attività sottoposte al blocco, potrebbe far nascere il dubbio in qualche dirigente di Tesoreria provinciale che sussista l'obbligo dell'intero versamento anche per i titoli prescritti, per i quali, evidentemente, deve essere invece versata nelle Casse dello Stato soltanto la quota dell'80 per cento passibile di incameramento. Invero il versamento dell'intero ammontare determinerebbe la necessità di istituire poi la quota residua spettante alle aziende di credito, creando così lungaggini e complicazioni inutili e costose.

Pertanto, allo scopo di evitare possibili erronee interpretazioni, sembrerebbe opportuno far luogo ad un diverso collocamento delle norme relative al diritto di avocazione allo Stato delle attività in oggetto, prima di quelle relative alle modalità di versamento alla Tesoreria. Proporrei, ripeto, che l'articolo 10 diventasse il 4, con il conseguente spostamento di tutti gli altri articoli: il 4 diventerebbe il 5, il 5 il 6 e così via.

In sostanza, questa diversa sistemazione mirerebbe ad evitare confusioni e lungaggini nel caso che, per eccessivo zelo, le Amministrazioni provinciali del Tesoro richiedessero il versamento di tutta la somma, per poi essere costrette a restituire il 20 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La procedura di sblocco di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti:

I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni delle Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunciare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.

(È approvato).

ART. 2.

La denuncia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato già allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalità del girante, la data e la causa della girata, nonché tutti gli elementi atti a provare la legittimità del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco.

La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.

(È approvato).

ART. 3.

I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'articolo 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potrà essere fatta valere verso l'emittente, neppure a titolo di indebito arricchimento.

(È approvato).

BALDUZZI, Relatore. A questo punto, chiederei che l'articolo 10 fosse collocato al posto dell'articolo 4 con un emendamento al secondo comma. L'articolo 10 verrebbe ad essere così formulato:

«Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunciati o non ammessi al pagamento a norma dei

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro del tesoro.

Per i titoli di credito per i quali non sia ammessa la procedura di sblocco e per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate dallo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli istituti ed aziende di credito.

L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'Ente interessato, avverso il quale potrà essere prodotta impugnativa dinanzi all'Autorità giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi nemici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'articolo 6 ».

VICENTINI. In sostanza, si vorrebbe attribuire alle banche il 20 per cento anche sui conti non sbloccati. Perché?

BALDUZZI, *Relatore*. Per i titoli di credito per i quali non sia ammessa la procedura di sblocco e per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento.

VICENTINI. Quindi, si vorrebbero aggiungere, ai titoli per i quali si è verificata la prescrizione, anche i conti non sbloccati.

Mi pare una proposta inaccettabile e propongo di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Balduzzi, in base a quali principi ella propone il suo emendamento?

Caso mai, l'avocazione deve essere fatta dallo Stato, in mancanza di un titolare. Vorrei che ella fornisca maggiori chiarimenti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo insiste per il mantenimento del testo originario.

BALDUZZI, *Relatore*. Non insisto nel mio emendamento.

Comunque, lo spostamento degli articoli è opportuno, perché nell'articolo 10 si parla di avocazione nella misura dell'80 per cento, mentre nell'articolo 4 viene disposto di avocare tutto. Lasciando prima l'articolo 4, potrebbe verificarsi l'inconveniente che le Amministrazioni del Tesoro abbiano a chiedere tutto, per poi essere costrette alla restituzione della parte eccedente.

VICENTINI. Io proporrei, invece, di non fare questo spostamento di articoli.

ARCAINI. Le aziende bancarie sono responsabili limitatamente alle somme versate.

BALDUZZI, *Relatore*. Dichiaro di non insistere nemmeno per lo spostamento degli articoli.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

È fatto obbligo a tutti gli Istituti ed Aziende di credito e agli Uffici postali di versare, entro il termine indicato nell'articolo 1, in un conto speciale del Tesoro presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie soggetti al blocco per effetto delle Ordinanze alleate, convalidate col decreto legislativo sopra indicato, e che non siano stati sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati o della Amministrazione finanziaria e che non rientrino nelle disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Il versamento dei fondi sarà accompagnato da distinte in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'Ente interessato in segno di ricevuta, e l'altra sarà trasmessa, a cura delle Sezioni di Tesoreria provinciale, alla Direzione generale del tesoro.

Dalla data del versamento gli Istituti e le Aziende di credito e gli Uffici postali sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, limitatamente alla somma versata.

Nello stesso termine sopra indicato le Aziende di credito denunzieranno alla Direzione generale del tesoro le cassette di sicurezza tuttora soggette al blocco ai fini degli accertamenti di cui al successivo articolo 6.

(È approvato).

ART. 5.

L'esame delle istanze di sblocco è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro del tesoro, la quale, nel-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

l'esprimere il proprio parere, terrà conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sarà provveduto con decreto del Ministro del tesoro d'intesa col Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 6.

I depositi bancari e postali, tuttora esistenti presso gli Istituti ed Aziende di credito e presso gli Uffici postali, le cassette di sicurezza, i titoli di credito tuttora assoggettati al blocco, sono ammessi allo sblocco, mediante il provvedimento di cui al successivo articolo 9.

Sono esclusi dallo sblocco i depositi, le cassette ed i titoli di credito, di cui al comma precedente, appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi, Enti militari, civili e politici tedeschi e giapponesi, Enti militari italiani, uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla repubblica sociale o dai cessati partiti, nazionale fascista e fascista repubblicano, alla soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale o alla disciolta opera di previdenza della stessa.

L'apertura delle cassette di sicurezza intestate agli Enti o persone di cui al comma precedente, sarà fatta con l'assistenza di un notaio, di un delegato della Direzione generale del tesoro, di un delegato della Ragioneria generale dello Stato e di un delegato della Direzione generale della finanza straordinaria, omessa ogni altra formalità.

(È approvato).

ART. 7.

I titoli di credito emessi dalle Aziende di credito e dagli Uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato origine alla trasmissione dei titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento.

Nella valutazione la Commissione di cui al precedente articolo 5 terrà, in ogni caso, presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

(È approvato).

ART. 8.

Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'articolo 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. È escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(È approvato).

ART. 9.

I provvedimenti emessi, su parere della Commissione di cui all'articolo 5, dal Ministro per il tesoro sono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove sia disposto il pagamento, sarà, a cura della Direzione generale del tesoro, emesso il relativo mandato pagabile presso la Sezione di Tesoreria provinciale ove sono stati versati i fondi.

(È approvato).

ART. 10.

Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunziati o non ammessi al pagamento a norma dei precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro del tesoro.

Per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli Istituti ed Aziende di credito.

L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'Ente interessato, avverso il quale potrà essere prodotta impugnativa dinanzi all'Autorità giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi ne-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

mici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'articolo 6.

(È approvato).

ART. 11.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente articolo 4 o per la incompleta o infedele denuncia, è applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunciare, e può essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli Istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

(È approvato).

ART. 12.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo è devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.

(È approvato).

ART. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di Tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Di quest'ultimo articolo, seguendo la nostra prassi, propongo la soppressione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel V centenario della sua nascita. (2655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel V centenario della sua nascita.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

FERRERI, *Relatore*. Avevo già fatto cenno di questo provvedimento in occasione della discussione dell'altro disegno di legge «Aumenti e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci» (2373), e in sostanza si era rimasti d'accordo per l'elargizione del contributo di 170 milioni a favore del Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, del quale ricorre quest'anno il V centenario della nascita.

Tuttavia, per il disegno di legge in discussione si era riscontrato che alla copertura dell'onere si provvedeva mediante riduzione del capitolo 452 del bilancio del tesoro per l'esercizio 1951-1952 concernente il Fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Presidente della nostra Commissione ha, questa mattina, chiarito quale sia la situazione di tale capitolo e in seguito alle sue spiegazioni abbiamo già stabilito nella seduta odierna il criterio di massima per l'approvazione di provvedimenti che si trovino in simili condizioni. Ma per gli esercizi futuri sarà opportuno che si torni al rispetto della norma contenuta nell'articolo 42 della legge di contabilità di Stato.

Sarebbe opportuno che il Governo prendesse questo impegno; ad ogni modo esprimo parere favorevole al provvedimento in esame. Aggiungo, infine, che la VI Commissione (Istruzione) ha espresso, su questo disegno di legge, parere favorevole.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si è già dichiarato disposto ad attenersi alla norma indicata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 170.000.000, a favore del Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel V centenario della sua nascita.

Alla copertura dell'onere di cui sopra sarà provveduto mediante riduzione del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di valore previsti nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa. (2650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di valore previsti nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Data la temporanea assenza del relatore onorevole Tudisco, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Il regio decreto 29 dicembre 1927 prevedeva delle facoltà conferite al Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato oppure al direttore generale dei monopoli stessi, entro determinati limiti di valore. Con la svalutazione della moneta questi limiti di valore si dimostrarono inadeguati, ragione per cui con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, i valori originari furono aumentati di 20 volte.

Evidentemente vi è una sfasatura fra il valore originariamente previsto nella legge fondamentale e quello corrente. Il provvedi-

mento in esame si propone di maggiorare del 150 per cento i valori originari moltiplicati per 20, con la conseguenza che i valori che verrebbero così stabiliti sarebbero di 50 volte superiori a quelli stabiliti nel 1927.

Se una osservazione dovessi fare, direi che questi limiti di valore, avuto riguardo alla natura industriale dell'azienda, sono piuttosto bassi. Si poteva, secondo me, stabilirli in una misura anche lievemente superiore e cioè sulla base di 60-70 volte.

Comunque, ritengo che si possa dare il nostro consenso al provvedimento in esame.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Spero — malgrado che il Comitato nominato dal presidente di questa Commissione per l'esame della proposta di legge del deputato Colitto « Autorizzazione al Governo a riunire in testo unico le norme riguardanti l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2179), non abbia ancora terminato i suoi lavori — che il Governo ottenga fra breve la delega legislativa per il riordinamento di tutte le norme relative alla Amministrazione dei monopoli onde renderla più agile e più aderente alle necessità industriali. Intanto l'Amministrazione dei monopoli si contenta di questo aumento, relativamente lieve, salvo nella nuova legge ad affrontare in pieno la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, quali risultano modificati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, sono maggiorati del 150 per cento ».

Non essendovi emendamenti il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 525.000.000, per la sottoscrizione di nuove azioni della So-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

cietà per azioni « Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.) ». (2624).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativo alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di Via dell'Umiltà in Roma ». (2544).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali ». (2396-B).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari ». (2290).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di cre-

dito e devoluzione all'Erario di taluni di essi ». (2656).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, nel V centenario della sua nascita ». (2655).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Adeguamento dei limiti di valore previsti nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulla facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa ». (2650).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Cassoni, Castelli Avolio, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Corbino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

La seduta termina alle 10,30.